

Per ricevere l'e-mail in formato testo clicca qui



Roma, 19 aprile 2010

## FINO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA LA DIFESA DI ANDI DEL CONCETTO DI STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO

E' dei giorni scorsi la sentenza emessa dai Giudici di Appello del Tribunale di Torino in una causa promossa da S.C.F. (la Società Consortile Fonografici) contro un **Socio ANDI**, accusato di non pagare alla Società i diritti per i supporti fonografici utilizzati nel proprio studio per la diffusione di musica d'ambiente, notizia riportata dai quotidiani (vedi il Sole24Ore allegato).

In primo grado, con sentenza del 20 marzo 2008, il Tribunale di Torino aveva pienamente accolto la tesi della nostra Associazione dichiarando **"lo studio medico dentistico come luogo privato e come tale non assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico, atteso che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato, ma erano singolarmente individuati e potevano accedervi normalmente previo appuntamento e, comunque, su consenso dell'odontoiatra"**.

I Giudici di Appello di Torino hanno invece ora demandato alla **Corte di Giustizia Europea** di stabilire se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati, esercenti attività economica di tipo libero professionale, costituisca diffusione al pubblico e se tale attività dia diritto alla percezione di un compenso da parte dei fonografici.

ANDI a suo tempo aveva **rifiutato** di sottoscrivere **convenzioni con SCF**, ritenendo appunto lo studio professionale singolo o associato un luogo privato e non aperto al pubblico; da allora SCF ha iniziato una serie di azioni legali, con cause che hanno coinvolto direttamente e privatamente anche il Presidente Nazionale.

Proseguiremo la nostra battaglia sino in fondo **difendendo la posizione** anche presso la Corte di Giustizia Europea.

*La Segreteria di Presidenza*

Visita il sito [www.andi.it](http://www.andi.it)

[sitandi@andi.it](mailto:sitandi@andi.it)

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a [help-desk@andi.it](mailto:help-desk@andi.it)  
o chiama il numero verde **800.911.202**.

**Disclaimer - Privacy**

**Per non ricevere più la Newsletter di Presidenza clicca qui**



RG. 1483/08  
CRON.  
14/2010

## CORTE d'APPELLO di TORINO

La Corte d'appello di Torino, sezione per la proprietà industriale e intellettuale, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dr. Giorgio Riccomagno - Presidente
- 2) dr.ssa Laura Caramello - Consigliere
- 3) dr. Felice Manna - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

### **ordinanza**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.1483/08 R.G.A.C., promossa da:

SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del proprio presidente, G. Chiodaroli, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. C. Faissola che lo rappresenta e difende insieme con gli avv.ti L.C. Ubertazzi, M. Pesenti e D. De Pasquale giusta procura in calce all'atto di citazione -

appellante

### **contro**

DEL CORSO Marco, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. R. Longhin che lo rappresenta e difende insieme con gli avv.ti A. Tigani Sava, L. Bontempi e V. Vaccaio giusta procura a margine della comparsa di risposta -

appellato

Con l'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello -



interveniante

1. - *Premesso in fatto.*

La SCF - Società Consortile Fonografi (di seguito, solo SCF) svolge attività di *collecting*, in Italia e all'estero, quale mandataria per la gestione, l'incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati, in particolare, per quanto riguarda: *a)* i compensi per l'utilizzazione a scopo di lucro di fonogrammi radio e telediffusi, inclusa la comunicazione al pubblico via satellite, di cinematografia nelle feste pubbliche danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra utilizzazione, ai sensi dell'art. 73, comma 1, legge 22 aprile 1941, n.633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); *b)* i compensi per le utilizzazioni di cui alla lettera che precede effettuate senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 73-bis, legge 22 aprile 1941, n.633; *c)* i diritti di autorizzazione della ritrasmissione via cavo di fonogrammi, ai sensi dell'art.180-bis legge 22 aprile 1941, n.633; *d)* diritti di riproduzione dei fonogrammi, ai sensi dell'art.72, comma 1 legge 22 aprile 1941, n.633.

Nell'esercizio della sua attività di mandataria, la SCF, con atto di citazione notificato il 16.6.2006, premesso il diritto dei produttori fonografici a percepire un equo compenso per ogni comunicazione al pubblico di fonogrammi, inclusa quella effettuata presso studi professionali privati mediante la diffusione comunque effettuata, ed atteso che le trattative con l'Associazione Dentisti Italiani - ANDI, volte alla stipula di un accordo collettivo per quantificare il relativo equo compenso ai sensi degli artt.73 o 73-bis legge sul diritto d'autore non avevano sortito esito, agiva in giudizio,



innanzi al Tribunale di Torino, nei confronti del dr. Marco Del Corso, medico odontoiatra, al fine di accertare che questi nel proprio studio dentistico privato in Torino effettuava la diffusione, in sottofondo, di fonogrammi oggetto di privativa e che tale attività, costituendo comunicazione al pubblico ai sensi della legge italiana sul diritto d'autore, nonché del diritto internazionale uniforme e di quello comunitario, fosse soggetta alla corresponsione di un equo compenso, da liquidarsi in separato giudizio.

Il dr. Del Corso nel resistere in giudizio deduceva, fra l'altro, che nel proprio studio la musica era radiodiffusa e che il diritto d'autore vantato dalla parte attrice veniva in rilievo soltanto in caso di utilizzazione del supporto su cui era stato inciso il fonogramma. Conseguentemente, sosteneva, il compenso per l'ascolto della radiodiffusione era dovuto non da colui che ascolta, ma dall'emittente radiofonica o televisiva, ai sensi del combinato disposto degli artt.51 e 73 legge sul diritto d'autore. Quest'ultima norma, in particolare, distingueva espressamente tra il compenso che deve essere pagato per il disco o per l'utilizzo dell'apparecchio radiofonico, differenza che emergeva anche dal D.P.C.M. del 15 luglio 1976 che fissava, in difetto di diverso accordo fra le parti, la misura del compenso dovuto al produttore dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o di apparecchio analogo.

Deduceva, in ogni caso, l'inapplicabilità al caso specifico degli artt.73 e 73-bis detta legge, in quanto riferibili alle comunicazioni al pubblico avvenute nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi. Infatti, a differenza dei presidi del servizio sanitario pubblico,



uno studio dentistico privato come quello del dr. Del Corso non era qualificabile come esercizio pubblico, poiché gestito da un odontoiatra che svolgeva attività libero-professionale operando al di fuori del servizio sanitario nazionale, sicché la clientela vi accedeva previo appuntamento liberamente fissato dal professionista stesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Con sentenza del 20 marzo 2008 (e successiva ordinanza di correzione del 16 maggio 2008) il Tribunale di Torino rigettava la domanda, ritenendo che, esclusa la comunicazione a scopo di lucro, data l'irrelevanza, nella scelta del dentista da parte del cliente, del tipo di musica diffusa nello studio, l'ipotesi di cui all'art.73-bis legge d'autore fosse, del pari, da escludere in quanto lo studio medico dentistico era privato e come tale non assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico, atteso che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato, ma erano singolarmente individuati e potevano accedervi normalmente previo appuntamento e, comunque, su consenso dell'odontoiatra.

Avverso detta sentenza la SCF proponeva appello innanzi a questa Corte, con citazione notificata il 1° agosto 2008.

Resisteva l'appellato.

Interveniva in giudizio il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

2. - *Premesso in diritto. La normativa nazionale.*

La legge 22 aprile 1941, n.633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) così dispone all'art.72: “. Salvi i diritti

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.



spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico”.

L'art.73 (come da ultimo modificato dall'art.12, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n.68) stessa legge stabilisce: “1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.



altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. 2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. 3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato"

Il successivo art.73-bis della stessa legge (introdotto dall'art.9, comma 1 D.Lgs. 16 novembre 1994, n.685) dispone: "1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.73 è effettuata a scopo non di lucro. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento".

L'art.23 (come sostituito dall'art.4 del D.P.R. 14 maggio 1974, n.490) del R.D. 18 maggio 1942, n.1369 (Regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n.633) prevede: "La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art.73 della legge da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti".

2.1. - (Segue) *Il diritto internazionale uniforme.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.



Oltre alle citate fonti nazionali, la materia in esame è disciplinata, altresì, dall'art. 12 della Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 22 novembre 1973, n.866), in base al quale: "Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso".

L'art. 14 dell'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stabilisce, inoltre: "1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo. 2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi. 3. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le





disposizioni della Convenzione di Berna (1971). 4. Le disposizioni dell'art.11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, *mutatis mutandis*, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei membri. Se al 15 aprile 1994 in un membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto purché il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari. 5. La durata della protezione concessa dal presente accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo. 6. Qualsiasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia le disposizioni dell'art. 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, *mutatis mutandis*, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi".

Il Trattato OMPI (cioè WIPO - World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) stipulato dalla Comunità Europea, stabilisce all'art.2, lett. g) che si intende per «comunicazione al pubblico» di un'esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, is located on the right side of the page, partially overlapping the text.



radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell'articolo 15, si intende per «comunicazione al pubblico» anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma”.

L'art.11 dello stesso Trattato prevede che: “I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma”.

L'art.15 stesso Trattato stabilisce: “1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico. 2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso. 3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna. 4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta”.





2.2. - *(Segue) La normativa comunitaria.*

L'art. 8.2 della Direttiva 100/92/CE dispone: "2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione".

Il 23° Considerando della Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni spetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, osserva che la Direttiva "dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti".

L'art.3 (Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti) stessa Direttiva prevede, poi che "1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente: a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo”.

### 3. - *La giurisprudenza nazionale.*

La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, nei pochi precedenti relativi alla materia, ha avuto occasione di precisare che la radiodiffusione di opere tutelate dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) “costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso, anche nell'ipotesi di incisione dell'opera su disco, giacché il contratto di produzione non trasferisce, salvo espresso patto contrario, tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettanti all'autore, onde non può ritenersi che la licenza di riproduzione comprenda anche quella di radiodiffusione” (Cass. n.5009/00); e che, per contro, “il





legittimo produttore su supporto meccanico o fonografico di un'opera musicale (art. 61, n. 1, stessa legge) o il cessionario di esso non hanno altresì il diritto di diffonderla, attraverso un'emittente radiofonica (artt. 58 e 59 stessa legge), ovvero di metterla in commercio o porla in circolazione, senza un ulteriore consenso dell'autore - e salvo il diritto di questi al compenso - com'è espressamente previsto dagli artt. 58 e 59 e desumibile dal predetto art. 61, secondo comma, della medesima legge" (Cass. n.5066/01; Cass. n.10778/02 e Cass. n.4723/06).

Ancora, che "l'utilizzazione di un "fonogramma" prodotto da terzi, per la "sincronizzazione" di un filmato televisivo va qualificato come illecito fonte di obbligazione risarcitoria (non come mera fonte d'una obbligazione di corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso), risolvendosi tale comportamento in una violazione del diritto esclusivo, che l'art. 72 della legge n. 633 del 1941 riconosce al produttore fonografico "di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo" (nella specie, la società titolare in via esclusiva per l'Italia dei diritti d'utilizzazione economica sulla registrazione dell'opera musicale "Yesterday" aveva convenuto in giudizio per il risarcimento del danno alcune reti televisive che, senza il suo consenso, avevano utilizzato tale brano quale colonna sonora di un telecomunicato reclamizzante le reti televisive stesse, trasmesso ripetutamente ed anche per più volte al giorno. La S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui alla massima, ha escluso che la società proprietaria dell'opera musicale fosse titolare di un mero diritto di



credito ex art. 73 della citata legge e che, come tale, potesse vantare solo il diritto ad un compenso)” (Cass. n.12993/99).

La giurisprudenza della stessa Corte Suprema, pur non avendo avuto occasione di pronunciarsi ulteriormente sulle norme degli artt. da 72 a 73-bis legge d'autore (se non per altri profili non influenti sul caso in esame), ha ritenuto necessaria, in generale, perché sia abbia “comunicazione al pubblico” di una merce o di un servizio, la messa di questi ultimi a disposizione di una massa indeterminata di possibili utenti o acquirenti (Cass. n.6487/84).

Sempre in linea generale, con riguardo alla nozione di esecuzione pubblica di un'opera musicale, è stato ritenuto che “a norma del secondo comma dell'art. 15 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore (secondo cui non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro) l'installazione di televisori nelle camere riservate ad uno o più degenti di una casa di cura privata non determina esecuzione oltre la "cerchia ordinaria" delle opere predette, che da detti apparecchi siano diffuse, a meno che non si dimostri l'uso anormale di tali ambienti, né può farsi discendere lo scopo di lucro dalla sola qualifica imprenditoriale di chi realizza l'esecuzione, qualora non risulti che questi si riprometta di conseguire una utilità, anche non immediata, ma sempre di ordine economico, dall'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera protetta” (Cass. n.12680/92).

In definitiva, non vi sono precedenti specifici di legittimità sulla questione oggetto della presente causa, che concerne il diritto del produttore fonografico


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.



a percepire un compenso per la comunicazione al pubblico da parte di terzi, a scopo di lucro o non, di fonogrammi da lui prodotti.

3.1. - *La giurisprudenza comunitaria.*

La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sull'art.3. n.1 della Direttiva 2001/29/CE con la sentenza 7 dicembre 2006, nella causa C-306/05 Sociedad general de Autore y Editores de Espana c/ Rafael Hoteles s.a., con riferimento alla questione pregiudiziale se l'installazione nelle camere d'albergo di apparecchi televisivi, ai fini della distribuzione via cavo del segnale televisivo, costituisca atto di comunicazione al pubblico di opere protette. A tale questione la Corte di Giustizia ha dato risposta affermativa, osservando che: 1) la mera fornitura di attrezzature fisiche, come quella di apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, non costituisce in quanto tale una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Per contro, la distribuzione di un segnale, che consenta la comunicazione di opere mediante apparecchi siffatti da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale direttiva; 2) infatti, come chiarisce la guida alla Convenzione di Berna, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, l'autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. Una volta che questa ricezione avviene per





intrattenere un pubblico più ampio, mediante un atto indipendente col quale l'opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico, tale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell'autore di autorizzarla. Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo, in quanto la distribuzione dell'opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura. Per contro, l'albergo è l'organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all'opera protetta; 3) il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che il segnale costituisca un atto di comunicazione al pubblico.

Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia, che "tanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che, come quelle della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme (v., in particolare, sentenze 9 novembre 2000, causa C-357/98, *Yiadom*, Racc. pag. I-9265, punto 26, e 6 febbraio 2003, causa C-245/00, *SENA*, Racc. pag. I-1251, punto 23)"; che, conseguentemente, non spetta agli Stati membri fornire la definizione della nozione di «pubblico» alla quale fa riferimento la direttiva 2001/29 senza definirla; che "dal ventitreesimo 'considerando' della direttiva 2001/29 risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere intesa in senso

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.





ampio; che una tale interpretazione risulta del resto indispensabile per raggiungere l'obiettivo principale della detta direttiva, il quale, come risulta dal nono e decimo 'considerando', è quello di introdurre un livello elevato di protezione a favore, tra l'altro, degli autori, consentendo a questi ultimi di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico"; che "nell'ambito di questa nozione, il termine «pubblico» riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali (sentenze 2 giugno 2005, causa C-89/04, Mediakabel, Racc. pag. I-4891, punto 30, e 14 luglio 2005, causa C-192/04, Lagardère Active Broadcast, Racc. pag. I-7199, punto 31)"; che "da un lato, bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell'albergo, ai quali unicamente si fa riferimento nelle questioni pregiudiziali, ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, dall'altro, occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente. Si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico in considerazione dell'obiettivo principale della direttiva 2001/29"; e che, infine, "dall'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e dall'art. 8 del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore deriva che, affinché vi sia comunicazione al pubblico, è sufficiente che l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso. Pertanto, non è determinante a tal riguardo (...) che i clienti

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.



che non hanno messo in funzione l'apparecchio televisivo non hanno avuto effettivamente accesso alle opere".

La Corte di Giustizia non risulta, invece, essersi pronunciata specificamente sull'interpretazione dell'art.3 n.2 lett. b).

4. - *Ritenuto in diritto.*

Da quanto fin qui premesso si desume che le menzionate fonti di diritto internazionale, comunitario e nazionale contemplan tutte l'esistenza di un diritto dei produttori fonografici a conseguire un compenso per l'utilizzazione, effettuata mediante comunicazione al pubblico, dei fonogrammi di loro realizzazione, compenso che ove la comunicazione stessa avvenga attraverso l'impiego della diffusione radiofonica o televisiva non è né escluso, né assorbito da quello corrisposto dal soggetto esercente dette attività. Mentre, infatti, la relativa autorizzazione del produttore presuppone che il messaggio radiofonico o televisivo sia fruibile privatamente da parte dei soggetti detentori del mezzo tecnico di ricezione, l'utilizzazione in un contesto pubblico, vuoi perché effettuata in un esercizio pubblico, vuoi perché fruibile da una molteplicità di persone mediante un accesso potenziale e indifferenziato, produce un'utilità aggiuntiva che come tale deve essere compensata a parte.

La disciplina nazionale appare del tutto in linea con quella comunitaria, ma come questa non fornisce una risposta immediata alla questione se nella nozione di comunicazione al pubblico di fonogrammi rientri anche la diffusione all'interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, nei quali l'accesso dei clienti avviene, di regola, in maniera programmata,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.



selettiva e senza alcun obbligo a contrarre da parte del professionista, e la diffusione radiofonica o televisiva è fruita dal cliente indipendentemente da un atto di sua volizione.


Il citato precedente giurisprudenziale comunitario pone delle fondamentali linee guida di interpretazione dell'art.3 della Direttiva 2001/29/CE, quanto a irrilevanza della tecnica di trasmissione del segnale, necessità di una nozione uniforme in ambito comunitario del concetto di comunicazione al pubblico, e identità di quest'ultima nozione ai fini della tutela sia del diritto d'autore, sia dei diritti connessi, l'uno e gli altri oggetto della medesima tutela apprestata dal citato art.3, ma non consente di stabilire ulteriormente se la nozione di "pubblico", ai fini in esame, possa essere estesa sino a includervi la clientela degli studi in cui si esercita un'attività economica di tipo libero-professionale.

Di qui la necessità di proporre, ai sensi dell'art.234 del Trattato CE, le seguenti questioni pregiudiziali interpretative:

a) se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario;

b) se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;

c) se le rispettive nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui





alle Direttive 100/92/CE e 2001/29/CE, e in caso negativo quale fonte debba prevalere;

d) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del pubblico" ai fini dell'applicazione dell'art.3, n.2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE;

e) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

*5. - Rilevanza della questione.*

Questa Corte d'appello è chiamata a decidere sulla domanda della SCF volta 1) ad accertare che la diffusione di fonogrammi all'interno dello studio professionale dentistico del dr. Del Corso costituisce comunicazione al pubblico ai sensi della citata disciplina nazionale, internazionale e comunitaria; 2) a stabilire i criteri per la determinazione del compenso spettante alla SCF; 3) ad ottenere la condanna del convenuto al relativo pagamento, da liquidarsi in separato giudizio.

Conseguentemente, va proposta questione pregiudiziale interpretativa e disposta la sospensione del presente giudizio sino alla pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

**P. Q. M.**

La Corte, visto l'art.234 del Trattato CE;

**propone**



la seguente questione pregiudiziale interpretativa:

a) se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario;

b) se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;


c) se le rispettive nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle Direttive 100/92/CE e 2001/29/CE, e in caso negativo quale fonte debba prevalere;

d) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del pubblico" ai fini dell'applicazione dell'art.3, n.2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE;

e) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici;

**manda**

alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e per la trasmissione della stessa alla cancelleria della Corte di Giustizia CE, Boulevard Konrad Adenauer, L-2925, Luxembourg;





**dispone**

la sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Si allega: normativa nazionale citata, sentenza di primo grado, atto d'appello, comparsa di risposta e il doc.1 produzione parte appellante (Statuto della SCF).

Così deciso nella camera di consiglio della sezione per la proprietà industriale e intellettuale della Corte d'appello di Torino, il 10.2.2010.

Il Presidente

dr. Giorgio Riccomagno

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna



DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino II

5/3/2010

IL CANCELLIERE  
BERSANO CINZIA  
CANCELLIERE B3

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Mod. Mod. Abis Trib



13 600 10 232 600

A richiesta di: CORTE D'APPELLO  
Sede TORINO - PI  
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO  
l'allegato atto di COMUNICAZION - d.ud.  
al Sig. LONGHIN ROBERTO : - Avvocato - :-  
in 10121 TORINO VIA VITTORIO AMEDEO II, 19  
mediante consegna a mani di persona qualificata si per \_\_\_\_\_

io sottoscritto  
ho notificato

Mod. Mod. Abis Trib  
Cron. 14725  
del 10-03-10 - dest. 1  
R. Gen. 1483/08

Zona A9 Km 6

Specifica Atto (tort. g.)

Trasferte -€ 1,65

Sp. Postali 0,00

Totale Atto -€ 1,65

10 MAR. 2010

a mani della segretaria  
per il momento assente

A. UFFICIALE GIUDIZIARIO  
LAGANA' DOMENICO  
CORTE D'APPELLO TORINO

- Ivi addetto all'ufficio - al domicilio eletto, incaricato della consegna in sua - loro assenza.
- Si attesta che la copia predetta è stata consegnata in busta chiusa e sigillata, sulla quale è stato trascritto il N. Cronologico, il Modello, e il nome del Destinatario con relativo indirizzo.
- Firma del Portiere - vicino - \_\_\_\_\_ - (firma) \_\_\_\_\_
- Anzi, non avendo reperito in detto domicilio esso notificando, nè persona che per legge potesse o volesse ritirare la copia, ho curato il deposito del presente atto, in busta chiusa e sigillata, nella casa Comunale di \_\_\_\_\_ previo avviso anch'esso in busta chiusa lasciato al suo domicilio ai sensi dell'art. 140 C.P.C.  
La trasferta aggiuntiva per il deposito dell'atto nella casa Comunale è di euro \_\_\_\_\_
- Delle operazioni ho dato notizia al destinatario con Raccomandata R.R. al costo di euro \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_ l'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_



Pazienti & copyright

## La radio del dentista finisce davanti alla Corte europea

di **Alessandro Galimberti**

**L'**equo compenso irrompe in sala d'aspetto. Non bastassero le preoccupazioni per la contrazione del mercato dei servizi, che riguarda tutti i professionisti e non solo loro, i dentisti nei prossimi mesi dovranno affrontare in un giudizio (europeo) anche una "banalissima" questione sui diritti discografici per la musica somministrata ai pazienti in attesa di poltrona.

A rimandare medici e odontoiatri davanti alla Corte di giustizia Ue è un'ordinanza della Corte d'appello di Torino nel contenzioso, aperto quattro anni fa, tra Scf Consorzio Fonografici (associazione che raggruppa 310 aziende discografiche, major e indipendenti) e uno studio professionale del capoluogo piemontese. Casus belli, il rifiuto dell'odontoiatra di riconoscere il compenso sulla riproduzione della musica che spetta a chi ha prodotto il «fonogramma» (articolo 72 della legge 633/1941, cosa diversa e aggiuntiva rispetto al diritto d'autore riscosso dalla Siae). Per il medico, che aveva vinto il processo in primo grado, i discografici non possono vantare alcun diritto sulla musica radiodiffusa in un ambiente, tra l'altro privato (discorso diverso sarebbe per gli ambulatori pubblici), anche perché il "balzello" grava già sull'emittente radiofonica e, inoltre, manca lo scopo di lucro da parte di chi - lui stesso - allieta l'attesa dei pazienti diffondendo note. Ma secondo i giudici

d'appello, che hanno rinviato la decisione ai colleghi europei, normative e trattati internazionali lasciano sospettare il contrario: soprattutto, si legge nell'ordinanza di rinvio, è tutt'altro che scontato che il pagamento alla fonte da parte della radio o tv emittente assolva anche l'obbligo di chi "ricicla" la trasmissione per un nuovo pubblico; il rilancio del segnale infatti «produce un'utilità aggiuntiva che come tale deve essere compensata a partes».

In attesa dell'intervento

### DIRITTI DISCOGRAFICI

I giudici dovranno chiarire se la diffusione in una sala d'aspetto comporta l'obbligo di versare un compenso

della Curia europea, resta da sottolineare che Scf negli ultimi 10 anni ha raggiunto l'intesa per l'«equo compenso» con i più disparati esercizi, dalle associazioni imprenditoriali di supermarket ai bar, passando per Federalberghi per finire alla Cei (parrocchie e oratori). «La nostra politica è di evitare i tribunali - dice il presidente Gianluigi Chiodaroli - anche perché in tutti questi casi siamo convinti che si debba solo parametrare il diritto dei produttori, non discutere sulla sua esistenza, che è solare». Ma la trattativa con l'associazione dentisti (Andi), dopo mesi trascorsi invano in... sala d'aspetto, è finita proprio in un tribunale.